

CONVEGNI

DANIELA CHINNICI

La rinnovazione in appello¹

Nel ringraziare l'Avvocato Zaffalon e il Presidente della Camera Penale Avvocato Alberini per l'invito, e non è un ringraziamento formale, mi scuso per il taglio che darò alla mia relazione, che risente dell'approccio di teoria generale del processo, che non è quella di operatore del diritto, a differenza del Professore Alfredo Gaito, mio Maestro "adottivo" ormai da anni (da quando il mio Maestro Giovanni Tranchina è passato a 'miglior Vita') che sa coniugare scienza del diritto e prassi giudiziaria.

A differenza del Professore Gaito, io non ci riesco e, quindi, ho l'atteggiamento "di chi sta dietro la scrivania"; comune denominatore un po' di tutta la Scuola palermitana, dai Maestri Pagliaro e Tranchina; a volte comprendo che mi manca una visione più completa, dico che mi sento "un cardiocirurgo che non opera". Tutto sommato, però, alla luce di quello che accade nel diritto vivente, soprattutto della giurisprudenza europea, mi rendo conto che studiare la teoria generale e i principi sistematici non è stato vano. Dopo anni di studio, prima per "L'immediatezza nel processo penale", la mia prima monografia, poi per la seconda su appello e giusto processo... (perché i conti sulla immediatezza in appello non tornavano) mi rendo conto che studiare i principi e il sistema non è stato esercizio fine a se stesso. Alla luce delle riforme ultime, mi riferisco in particolare al disegno di legge sull'art. 603, co. 1-*bis*, conforta constatare che forse anche stare dietro la scrivania può avere avuto un senso. I principi sembrano riemergere per la risistemazione del sistema. Chiusa questa piccola parentesi sul mio taglio, che apparirà sicuramente lacunoso per chi vive il diritto, voglio cominciare la mia relazione leggendo delle parole che se non fossero di 80 anni addietro sembrerebbero scritte oggi: «L'appello male si giustifica teoricamente e scientificamente può considerarsi come un residuo della concezione medievale della giustizia. Ma il legislatore non può tenere conto soltanto delle conclusioni scientifiche, dovendo la legge, per essere opportuna e rassicurante, conformarsi anche alle idee e ai sentimenti diffusi nelle popolazioni nel momento storico nel quale viene emanata. A questo contrasto tra teoria e pratica accennavo appunto nel

¹ Testo della Relazione svolta a Mestre il 10 aprile 2015, in occasione del seminario "La rinnovazione in appello" organizzato dalla Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici".

citato discorso quando osservavo che dell'appello tutti dicono male e tutti lo vorrebbero conservare. Aggiungevo che non è facile eliminarlo perché vi si oppongono radicatissimi pregiudizi, mentre è più consigliabile regolarlo diversamente, perché se in materia civile esso funziona male, in materia penale oggi funziona malissimo». Sono parole del Ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Rocco, scritte nella Relazione al progetto preliminare del Codice di Procedura Penale del 1930. Dicevo che, se non fossero parole datate di quasi 80 anni, sembrerebbero attuali; sono parole attuali, perché 'questo' nostro appello sembra ancora un personaggio in cerca di identità, nonostante se ne discuta da tempo, nonostante la c.d. legge Pecorella, nonostante a monte la svolta in senso accusatorio del sistema. Un personaggio ibrido, in cerca di identità; del resto, come diceva Rocco e come hanno detto anche oggi molti studiosi, eliminare l'appello è un tabù. L'appello sembra un dogma. La Corte costituzionale nel '63, nel '97, nel 2002, ricordiamolo, ha affermato che non c'è un diritto costituzionalizzato all'appello, al doppio grado di merito; del resto, l'art. 6 della CEDU e l'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'Uomo convergono su questo. L'importante è che ci sia un Tribunale superiore che possa riesaminare la questione; tuttavia la coscienza collettiva e il sentire comune non è assolutamente pronto a obliterare l'idea di un controllo del secondo giudizio. Il colpo di penna del 2007, che ha eliminato la potestà del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento, per quanto la legge n. 46 del 2006 fosse una legge *ad personam* o, magari, frettolosa e disorganica - è la prova che assolutamente la magistratura, *in primis*, oltre che la collettività, non era pronta a un cambio di rotta così netto. Non si era - e non è - disposti a ripensare l'esistenza o meno dell'appello, nonostante che siamo in un sistema di orientamento di tipo accusatorio.

Mario Pisani ha usato l'espressione icastica di "processo accusatorio all'italiana" e forse non 'a torto', perché il nostro è un processo veramente peculiare.

Allora quale è il problema dell'appello? Un problema atavico: da un lato non vogliamo rinunciare al controllo della decisione, che risponde alla esigenza di rassicurazione, perché evidentemente c'è poca fiducia nella collettività, come rileva Renzo Orlandi; dall'altro lato, però, questo appello - visto che è stato traslato come un corpo riesumato dalla impugnazione del '30 nel Codice dell'88, perché l'attenzione era rivedere il contraddittorio, il luogo dialogico dell'accertamento dei fatti - ha comportato che il sistema varato con il codice dell'88 fosse una sorta di gigante dai piedi d'argilla, perché quasi sempre la sentenza che passa in giudicato è la sentenza d'appello, frutto di un giudizio cartolare o comunque statico. E, soprattutto, non si capisce come mai una

sentenza costruita col metodo ritenuto più affidabile ad oggi, che è il metodo del contraddittorio, quindi del dialogo delle parti - *dicere aliquid contra aliquem* - in condizioni di parità davanti al giudice terzo imparziale, nel contegno visivo della assunzione delle prove, possa essere ribaltata da giudici, con certo maggiore anzianità professionale, sempre in composizione collegiale ma senza il ricorso al metodo orale e dialogico. Sembrerebbe quindi che questo plusvalore quantitativo - maggiore quantità di esperienza, maggiore numero di persone giudicanti - questa somma di addendi possa in un certo senso colmare il *minus* qualitativo, che è dato dal paradigma del secondo giudizio, forgiato sulla rilettura statica degli atti del primo processo. Eppure il metodo del processo è unico, è unitario; non è, come per la CEDU, per la Convenzione Europea di Diritti dell'Uomo, ove è sancito il diritto al contraddittorio. Il giusto processo italiano è costruito come metodo, come condizione di regolarità della giurisdizione, tanto è vero che ci sono dei casi eccettuati (le eccezioni forse sono più delle regole); però il contraddittorio è metodo, come tale inderogabile per ogni giudizio di merito. Certo le ambiguità ci sono: il testo dell'art. 111 Cost. lascia un po' a desiderare, laddove prescrive "davanti a giudice": chi studia l'ha interpretato "davanti al giudice" (preposizione articolata) perché "a giudice" non chiarirebbe davanti a quale giudice; quindi il contraddittorio ha da essere assicurato "davanti al giudice chiamato a emettere la decisione". Anche perché, la clausola di salvezza di cui all'art. 598 c.p.p. statuisce che si applicano in appello tutte le norme del primo grado in quanto compatibili. Non si vede allora perché non si dovrebbe applicare in appello l'art. 525 che, come noto, prescrive l'immutabilità del decidente rispetto al giudice che ha partecipato al dibattimento. L'immediatezza non è "un mito", uno slogan, ridotto a un asserto ottativo, relegato nei *desiderata*, ma evidentemente il principio di immutabilità fisica del giudice deve performare ogni giudizio di merito; tra l'altro è l'unica regola che è stata presidiata da una nullità assoluta speciale: non ci sono altre nullità assolute speciali nel Codice di procedura penale, è l'unica. Evidentemente la pregnanza del principio di immediatezza è indiscutibile: è tutta scritta nel disposto di cui all'art. 525, co. 2, c.p.p. e non si vede perché il giudice dell'appello possa invece decidere senza l'osservanza di tale regola, ossia sulla base su atti cui egli non ha partecipato. Quando si obietta che decide lo stesso giudice del dibattimento d'appello, non si può non replicare che per identità si intende non *un* giudice che ha assistito alla lettura delle carte, ma *il* giudice che ha assistito alla partecipazione della formazione delle conoscenze. L'alibi della violazione della parità delle parti che è stato utilizzato come argomento, *in primis* dai giudici della Corte costituzionale, quando hanno con un colpo di penna raso al suolo

la riforma sull'appello, ha ignorato un nucleo di garanzie effettive. Cosa aveva fatto la riforma del 2006? Aveva privato, come noto, il pubblico ministero della potestà di appellare le sentenze di proscioglimento, tranne in caso di *novum* probatorio. La sentenza ha cancellato la riforma perché si è voluto scambiare la parità delle parti - pubblico ministero e imputato - con l'uguaglianza. Le parti non sono uguali, all'interno dei propri ruoli devono avere posizioni paritarie, ma ognuno nel rispetto delle peculiari prerogative. Confondere i poteri del pubblico ministero con i poteri dell'indagato non se lo sognerebbe nessuno, se pensiamo ai poteri esclusivi del P.M. nelle indagini o alla revisione solo a favore del condannato. Quindi è chiaro che le modulazioni di volta in volta sono anche ritagliate sui ruoli. Parlare di parità, come se la parità fosse uguaglianza, e su questo argomentare che con la riforma del 2006 si era violata la parità delle parti, è stato, a mio parere, assolutamente artificioso. La dottrina si è divisa su questo. Il *clou* della Legge Pecorella aveva una sua ragion d'essere; certo non era l'*optimum*. L'*optimum* quale è? È quello di potere arrivare a una sentenza con il metodo che rappresenta il migliore, il più affidabile dal punto di vista euristico, almeno così si ritiene da sempre, ossia con il contraddittorio, il dialogo, non *tra* le parti - come dice la Costituzione - ma *delle* parti dinanzi al Giudice, perché le parti devono potere parlare al Giudice, in condizioni di parità. Allora il problema della distonia del secondo giudizio con "l'orizzonte di senso" del sistema vigente è uno: l'alibi del controllo. Il problema ruota sempre attorno alla natura: l'appello è controllo o nuovo giudizio? Ma questo è un alibi. Cioè se l'appello sia un mezzo di critica, così come sembra volere adesso il nuovo legislatore, con l'ultimo progetto di legge che pare restringa i motivi di doglianza in una struttura quasi a critica vincolata, con una motivazione più stringata, conferendogli natura di mezzo a critica vincolata, e che quindi sembra di nuovo ribadire questo, la scelta dell'appello come mezzo di controllo e non come nuovo giudizio, è un alibi che secondo chi guarda al sistema regge poco, o prova troppo. Anche se "l'orizzonte di senso" è il controllo, che ci dà maggiore certezza, ma anche rassicurazione, non siamo pronti ad abdicare a questo, nonostante che nei paesi di *Common law*, cui il nostro si è voluto ispirare con la riforma del 1988, un appello nel merito non c'è. Se per la nostra storia, la nostra cultura è ineliminabile, allora dobbiamo dare ai secondi giudici lo stesso *visus* del giudice di primo grado: lenti graduate ugualmente su immediatezza e contraddittorio, ove in queste declinazioni la prova dichiarativa sia stata chiesta e sia possibile.

Il fatto che l'appello funga da controllo, ripeto, non giustifica la staticità del secondo giudizio, basato sulla rivalutazione delle prove e degli atti del primo

grado, per il semplice fatto che si tratti di controllo. Quindi se non discutiamo dell'*an*: se deve esserci o no l'appello, perché abbiamo capito che è inaccettabile per la nostra cultura l'idea della abolizione dell'appello per la percezione in termini di garanzia e controllo che lo rende un dogma, almeno discutiamo del *quomodo*. Voglio dire che l'appello deve essere assestato sulle stesse declinazioni di garanzia sulle quali è stato modulato il giudizio di primo grado. Altrimenti, ripeto, il giudizio di primo grado è un gigante dai piedi d'argilla, perché poi l'80% delle sentenze penali vengono appellate (il dato è approssimativo, perché l'idea della "cultura del dato" in Italia non c'è, non riusciamo bene a collaborare con il Ministero da questo punto di vista). L'80% di queste sentenze, dice la Professoressa Marta Bargis in una recente relazione congressuale, l'80% di queste sentenze vengono riformate *in melius*. Il che fa pensare: evidentemente, come diceva Giorgio Spangher anni fa, l'appello è pensato quasi come una "camera di compensazione" del giudizio di primo grado, perché, diversamente, o tutti i giudici di primo grado, come affermò Elvio Fassone, hanno una intelligenza e una preparazione scarsa - il che non è credibile - o semplicemente la maggiore esperienza o l'essere quantitativamente molti dà al giudice di appello una capacità euristica maggiore rispetto al collega di primo grado. La solidità culturale dell'appello evidentemente deriva dal fatto che è ancora concepito come una sorta di strumento per arrivare alla verità, raggiungibile solo per gradi. La "legge della gradualità", che è una categoria teologica, sembra appieno applicata nel processo, come se la verità non si potesse cogliere nell'*unicum* dell'esperienza di primo grado, ortodossa rispetto alle coordinate del metodo accreditato, come se la terapia, anche se giusta, avesse bisogno di un'altra terapia, quasi di "una prova del nove", se parlassimo in termini aritmetici. Allora - e lo abbiamo detto da tanti anni, sin da quando con altri ruoli studiavamo e cercavamo di capire il senso dell'appello - non discutiamo più dell'*an* e discutiamo del *quomodo*, perché l'alibi del controllo non regge per giustificare modalità non garantite dai principi connaturati al giudizio di merito. Quello che dispiace è che il Giudice della Corte europea sembra che sia il nostro garante della giustizia. Cerchiamo di ricordarlo, lo dico sempre ai miei studenti, che la Costituzione Italiana è del 1948, la CEDU è del 1950, due anni dopo; sembra invece che senza i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo o del Patto Internazionale del '66 la nostra cultura non fosse garantista. Le garanzie individuali sono tutte scolpite nella Carta Costituzionale, prima ancora della riscrittura dell'art. 111, già negli artt. 13, 24, 27. Il diritto di difendersi provando, come lo definì Giuliano Vassalli nel 1968, è individuato nel co. 2 dell'art. 24 Cost. Non è altro che questo il giusto processo: il diritto di difendersi potendo pro-

vare attivamente la propria tesi. Noi tutte queste garanzie le avevamo già: prima della riforma sul c.d. giusto processo, prima delle Fonti normative sovranazionali. Non è rassicurante che nelle sentenze di condanna da parte della Corte europea veniamo accomunati a ordinamenti di Paesi che sicuramente dal punto di vista giuridico non hanno avuto le nostre garanzie. Le sentenze che oggi noi richiamiamo per il nostro diritto, per la nostra cultura, sono sentenze che condannano i Paesi dell'Est, che non hanno la nostra storia e la nostra cultura giuridica. La "pietra d'angolo" del sistema è oramai la sentenza "Dan c. Moldavia". Fui avvisata telefonicamente dal Professore Gaito della sentenza, che subito definì epocale, dicendomi che avrebbe rappresentato un punto di non ritorno per l'appello penale, dovendo cambiare le coordinate di pensiero anche della giurisprudenza italiana. Poi sono seguite nello stesso senso "Manolachi c. Romania"; "Hanu c. Romania", "Meschie c. Romania", ma prima ancora "Destrem c. Francia" nel 2004. Che cosa dicono? "Visto oche il contraddittorio è un diritto" (perché per la CEDU è un diritto individuale, per noi è il metodo adottato, quindi anche un diritto) almeno per il ribaltamento *in peius*, quindi da una assoluzione a una condanna, non basta un contraddittorio qualunque, documentato o agli atti, ma occorre che la persona accusata abbia diritto di interrogare e fare interrogare coloro che l'accusano. Dove questo? Il contraddittorio non è una monade, un'idea senza tempo e senza luogo; ha un contesto crono-spaziale: quindi, il contraddittorio per legittimare il giudizio di colpevolezza deve essere svolto dalle parti, direttamente messe in condizioni effettive di interloquire tra loro e col decidente in giudizio. Adesso ce lo dice da ultimo la sentenza "Manolachi c. Romania". Per la prima volta la giurisprudenza europea non parla solo di diritto al contraddittorio, ma anche di diritto all'immediatezza, perché il contraddittorio privato del rapporto immediato dei dichiaranti col giudice deprime di senso la prova, che viene privata del necessario giudizio sulla attendibilità del dichiarante, arrivando al secondo giudice "carte morte", conoscenze decurtate, quindi, di tutto quell'apporto visivo, del contegno, delle parole, delle movenze della persona escussa. Elementi necessari per la valutazione della prova: ce lo insegnava Carnelutti, ma prima ancora Chiovenda nel suo "L'oralità e la prova" del 1906. Diversamente si è in presenza di un contraddittorio estenuato, un contraddittorio debole: Delfino Siracusano lo definì contraddittorio "sulla" prova contrapponendolo al contraddittorio "per" la prova. Il contraddittorio che vuole il 111, prima ancora dell'art. 6 della CEDU, è un contraddittorio per la prova, tranne nei casi di cui al comma V. Ripeto, l'alibi del controllo regge poco perché proprio per dare maggiore bontà al controllo e quindi alla sentenza che viene resa, visto che è una sentenza che a oggi ancora

può entrare a 360 gradi nell'accertamento dei fatti, non può che essere declinata con lo stesso metodo cognitivo del primo grado. Altrimenti, veramente, non si capisce perché dovrebbe rassicurarci questo sistema solo per la maggiore, ripeto, qualificazione professionale o il numero dei giudici. La conoscenza probatoria è una esperienza autoreferenziale, non si può trasmettere conoscenza di natura dichiarativa; ovviamente se si tratta di una radiografia, di un esame del DNA, è ovvio che sì; non stiamo parlando delle prove documentali, stiamo parlando delle prove dichiarative. Quindi, c'è già un errore nell'art. 603. Il 603 fa un errore quasi freudiano: parla di *rinnovazione* dell'istruzione. Ma non si può rinnovare l'istruzione, l'istruzione è *hic et nunc*, è in quel momento. Sembrano discorsi dello studioso nostalgico dei principi, del 'massimalista'. Siamo consapevoli dei temperamenti, della necessità dell'incidente probatorio; assai meno della disciplina di cui all'art. 512-*bis*, della circolazione delle prove di cui all'art. 238. In realtà ci sono tante di quelle eccezioni alla formazione della prova in dibattimento - penso, anche alla prova negoziata - che non mi sembra ci sia alcun rischio di una accezione massimalistica del contraddittorio; tuttavia un contraddittorio senza il contesto spazio-temporale proprio non può assolutamente rassicurare. Quindi, la seconda sentenza che, grazie all'aggancio ai capi e punti impugnati e alle questioni connesse può travolgere *in toto* la prima sentenza, senza un itinerario dialogico come la si dovrebbe percepire più giusta di quella resa secondo le scansioni fisiologiche? Soprattutto, dice la Corte EDU per il rispetto dell'art. 6, ciò è inaccettabile - invero anche per lo statuto ontologico del 111 - se la seconda sentenza ribalta una sentenza di assoluzione. L'imputato è stato assolto ascoltando le prove ed escutendo direttamente le prove innanzi al giudice, poi, viene condannato in appello senza avere potuto dialogare con coloro che lo hanno accusato. Questo non è accettabile. Quello che dispiace è che ancora una volta, appunto, il valore dell'immediatezza, che era stato estenuato anche nel Codice italiano (c'era solo un accenno nella direttiva 2 della legge delega n. 81 dell'87 laddove dice "adozione del metodo orale"; il termine immediatezza non c'è mai nel nostro Codice, anzi c'è soltanto nella rubrica dell'art 525, "immediatezza della deliberazione", ma quella espressione si riferisce al principio di concentrazione) è confermato con la mortificazione dell'esperienza probatoria ridotta a evento residuale, a situazioni-limite tassativamente indicate, sul principio, sancito a chiare lettere dalla sentenza Panigoni delle Sezioni Unite, che il sapere probatorio già c'è, e si tratta solo di verificare lacune, contraddizioni oppure in caso di *nova, noviter repertae* e/o *noviter productae*. Ma ogni prova dichiarativa è *nuova*. Ogni esito dipende da come io giudice faccio le domande, da che tono uso, da quanto tempo è pas-

sato dai fatti, dalla attendibilità effettiva del dichiarante, che emerge solo se nella seconda escussione non si contraddice. Altrimenti torneremmo al vecchio sistema del Codice del '30. A questo punto si potrebbe prevedere la presenza di un giudice durante le indagini preliminari (quindi *delle* indagini e non *per* le indagini) e le prove le formiamo lì, senza la fase del giudizio, in una sorta di gigante incidente probatorio 'totipotente'. In altri termini, la disposizione laconica dell'art. 603 oggi è inaccettabile, a mio modesto parere, perché relega la prova orale in un fatto eccezionale, sconfessando il dettato costituzionale del giusto processo, così finendo col riconoscere maggiore bontà di verità a carte scritte, a dati morti, che ciascun decidente può interpretare in un senso o nell'altro purché ne faccia un uso razionale (ossia giustificato). Finalmente questo non sembra più possibile. C'è voluto tanto, a livello di dibattito e di tempi, a discapito delle garanzie degli imputati. La cosa che più dispiace è che c'è voluto quasi un pilota estraneo: mi riferisco, infatti, alla c.d. sentenza-pilota Torreggiani contro Italia. Come se senza la Corte di Strasburgo non sapevamo trovare la via giusta, tutta delineata, invece, nella nostra Carta Costituzionale: "il diritto di difendersi provando" *nel* giudizio, come insegnava Vassalli nel lontano 1968. L'art. 111 Cost. non dice "il giusto processo *di primo grado*", ma "il giusto processo". Il comma 4 dice "la colpevolezza", non "la colpevolezza *in primo grado*"... Se, del resto, circa l'80% delle sentenze si appellano vuol dire che la sorte sulla colpevolezza o meno è affidata al secondo giudice. Ora, sembra quasi ovvio assicurare il contraddittorio orale per condannare per la prima volta in appello, eppure la Cassazione sembra ancora restia a una lettura ortodossa quanto all'accertamento della colpevolezza in appello, nonostante la sentenza europea "Flueras c. Romania", o, come ho ricordato, anche la "Manolachi", la "Meschie", la "Hanu", tutte contro Romania. Sono pronunce che ci rassicurano, ma non ci accontentano, come studiosi, dal punto di vista sistematico. Perché? Cosa dice il Giudice europeo? Afferma che la prova orale deve essere ammessa in caso di condanna per la prima volta, dopo un proscioglimento; quindi il ribaltamento, l'*overturning*, non può esserci se il decidente ha pieni poteri - e il giudice di appello ha pieni poteri - se la prova decisiva per la condanna è dichiarativa e se l'esame serve per rivalutare l'attendibilità del dichiarante. Questo allora lo standard minimo, perché le prove poi, come sa benissimo il Consigliere Citerio, sono valutate nel libero convincimento, nel "giardino proibito del legislatore", come ha definito Paolo Ferrua il libero convincimento del giudice: lì tesi e antitesi divengono sintesi *del* giudice. Quindi, dire che soltanto la prova decisiva deve essere assunta nell'oralità-immediatezza è un controsenso; significa negare il principio dispositivo, relegandolo a evenienza residuale, peraltro

immaginando che il giudice abbia poteri di prognosi *ex ante*, di capire quale prova è veramente decisiva per valutare l'attendibilità del dichiarante: l'unica da dovere essere assunta nell'immediatezza. Sappiamo che la Corte europea non ci dice come il nostro Diritto deve essere interpretato, ma solo quale è il minimo dello standard che deve essere garantito. Ci sono voluti 26 anni per assicurare la necessità dell'immediatezza in appello e la certezza dell'impedimento a ribaltare una condanna senza contraddittorio orale, effettivo. Spiace che ancora, sebbene alcuni *dicta* finalmente siano allineati all'interpretazione ortodossa, non poche sentenze recenti continuano a ritenere bastevole una "motivazione rafforzata". Quasi che la prassi applicativa sembra avere trovato un 'contentino': dalla motivazione *per relationem* alla motivazione implicita o addirittura eccezionale, perché i saperi già ci sono tutti nella decisione impugnata, si è di recente asserito che per il ribaltamento *in peius* occorre una "motivazione rafforzata". Ma nessuna motivazione rafforzata ha uno statuto epistemologico; la motivazione, infatti, è un ragionamento, la conoscenza delle prove, invece, è una esperienza tra persone in un contesto spazio-temporale reale. Chiudo dicendo che il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 603 sembra riportare finalmente il principio dell'immediatezza e del contraddittorio in appello atteso che si è previsto che, quando si tratta di appellare una sentenza di assoluzione (quindi è rimasto il tabù della soppressione dell'appello del pubblico ministero: il p.m. può appellare le sentenze di assoluzione), occorre assicurare la prova orale nell'immediatezza del secondo giudizio. Depenalizzazione seria, allungamento o sospensione dei termini di prescrizione, ripensamento del potere di appellare per il pubblico ministero, che, del resto, ha avuto tempi di indagine e poteri amplissimi, sono i veri fronti da varcare. Ma questo sarebbe un altro discorso. Accogliamo con favore il *novum*: almeno la prova dichiarativa deve essere escussa nell'immediatezza anche nel giudizio di appello, perché prima del contenuto si deve valutare l'attendibilità; l'attendibilità del dichiarante è un *prius* logico che è un tutt'uno con il contenuto. Rassicura che finalmente si sia arrivati almeno a questo. E' stata necessaria tuttavia la Corte europea, sebbene era già scritto, lo possiamo dire, a chiare lettere nella nostra Carta costituzionale. Grazie.